

Decr. n. 88/20



TRIBUNALE DI CASSINO

- PRESIDENZA -

OGGETTO: Uffici del Giudice di Pace - Misure organizzative ex art. 86, commi 6 e 7, del D.L. n. 18/2020 - Modifica del Decreto n. 75/20.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

in qualità di Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace di Cassino, Gaeta e Sora

Visto l'art 36 del D.L. n. 23/2020;

Visti i commi 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. 18/2020;

Visto il proprio Decr. n. 75/20, con il quale – nell'ottica generale dell'adozione di misure organizzative per la trattazione degli affari giudiziari dei tre Uffici Giudiziari del Giudice di Pace del Circondario, necessarie al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie raccomandate dal Ministero della Salute e, in particolare, di evitare assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, anche per la cd. 2a fase, vale a dire il periodo compreso, allo stato, tra l'11 maggio 2020 e il 30 giugno 2020 – si era ritenuto, al momento, di rinviare direttamente ad udienze successive al 30 giugno 2020 tutti i procedimenti, civili e penali diversi da quelli di cui all'art. 83, co. 3, del D.L. n. 18/2020, con salvezza, tuttavia di "diverse disposizioni future in ragione dell'andamento dell'emergenza sanitaria";

Sentita a suo tempo – come prescrive l'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020 - *"l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione"*,

ricevendone un mero rinvio alle disposizioni e raccomandazioni di carattere sanitario di volta in volta impartite nel presente periodo;

Sentiti ora nuovamente - anche in apposite riunioni con collegamenti da remoto (tramite l'applicativo *Teams* di Microsoft e altri sistemi di videochiamate di gruppo) - i tre magistrati del Tribunale che coadiuvano questo Presidente nel coordinamento dei tre Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Cassino, Gaeta e Sora, dott.ssa Perna, dott.ssa Manuel e dott. Eramo, i giudici e i funzionari responsabili di ciascun Ufficio nonché il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino;

Ribadita la impraticabilità presso gli Uffici del G.d.P. della soluzione di ricorrere alla trattazione scritta in luogo dell'udienza e, allo stato, anche alle udienze tramite collegamenti da remoto, ai sensi, rispettivamente, delle lettere h) e f) del comma 7 dell'art. 83 cit., trattandosi di Uffici Giudiziari che non utilizzano (ancora) il PCT e che, peraltro, difficilmente possono attrezzarsi in tempo utile per i più complessi e complicati collegamenti da remoto, posto altresì che quest'ultima modalità di trattazione dei procedimenti è consentita solo per la presente fase emergenziale, allo stato, quindi, al massimo fino al 30 giugno;

Ritenuto, tuttavia, che una graduale ripresa delle attività giudiziarie - auspicata e sollecitata ormai anche dall'avvocatura locale - sia possibile anche presso gli Uffici del GdP celebrando udienze in presenza quando non sia prevista istruttoria orale e, comunque, limitando il numero dei procedimenti per giudice e per ciascuna udienza (in particolare se tenute contemporaneamente da più giudici), anche in considerazione che le attività giudiziarie presso detti Uffici Giudiziari sono state totalmente sospese a partire dal 9 marzo e lo saranno per legge fino al prossimo 11 maggio 2020, dal momento che le materie trattate dai G.d.P., sia civili che penali, non rientrano nelle eccezioni di cui all'art. 83, comma 3, D.L. n. 18/20;

Ciò premesso e ferma restando l'autonomia decisionale del singolo giudice con riferimento alla concreta gestione dell'udienza - pur nel rispetto delle disposizioni e raccomandazioni di seguito impartite - ed alla individuazione specifica dei procedimenti da trattare, comunque negli ambiti, nonché con i limiti e le modalità appresso indicati;

D'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello;

DISPONE

quanto segue.

A) ATTIVITA GIUDIZIARIE

PERIODO DAL 12.05.2020 AL 30.06.2020

Trattazione “da remoto” (art. 83, comma 7, lett. f, d.l. n. 18/2020)

Esclusa la possibilità della trattazione con il deposito telematico di note ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, d.l. n. 18/20 (essendo i procedimenti soltanto cartacei e non essendo telematico il processo civile trattato dai giudici di pace), se ricorreranno le condizioni di cui si dirà al capoverso successivo, può essere trattato “da remoto” ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), d.l. n. 18/20 qualunque tipo di procedimento fissato, ma nel numero massimo di 10 procedimenti ad intervalli di mezz'ora l'uno dall'altro.

A tal fine, però, è necessario che i giudici siano in possesso di *computer* portatili (anche personali) dotati di microfono e telecamera, nonché abbiano attivi gli *account* giustizia messi a loro disposizione dal Ministero per ottenere le licenze temporanee di *Office*. Inoltre, per tale modalità devono essere necessariamente utilizzati collegamenti individuati e regolati con provvedimento del direttore DGSIA, cioè “*Skype for Business*” o “*Teams*”.

Considerato, però, che allo stato – con riserva di verifica continua di eventuali cambiamenti che dovessero avvenire – gli uffici non sono in possesso di tutti i requisiti richiesti e sopra elencati, nonché considerato che l'udienza da remoto comunque non escluderebbe del tutto la necessità per le parti e i loro difensori di accedere alle cancellerie (così vanificando in parte la tutela della salute perseguita con le udienze a distanza), ad esempio per la costituzione, per il ritiro e il deposito delle produzioni di parte e di eventuali documenti esibiti in udienza, per il ritiro di copie del verbale che resta comunque cartaceo, ecc., si ritiene ragionevole rimandare ad una fase successiva l'eventuale regolamentazione specifica delle modalità di celebrazione delle udienze da remoto.

TRATTAZIONE IN PRESENZA

Nonostante la normativa di urgenza preveda la trattazione c.d. tradizionale delle udienze come ipotesi residuale, si ritiene che la stessa sia l'unica allo stato possibile presso gli uffici del G.d.P. del Circondario, con l'adozione però di tutte le misure necessarie per la tutela della salute e finalizzate a scongiurare il pericolo di contagio - a cominciare dall'uso obbligatorio della mascherina e dal rispetto della regola del distanziamento sociale (almeno 1,5 mt. tra persona e persona) all'interno degli edifici giudiziari - , che vadano anche oltre il termine fissato al 30.06.2020, nell'ottica di evitare in

futuro assembramenti e nel rispetto dei decreti presidenziali che, anche in passato, hanno fissato un tetto massimo di procedimenti da trattarsi ad ogni udienza (in genere, non più di 50).

Pertanto, con riferimento al **SETTORE CIVILE:**

- 1) Dal **12.05.2020** al **30.06.2020** non deve mai superarsi il **massimo di 15 procedimenti** ad udienza, da esaminarsi nell'ambito di tre fasce orarie (9:30-10:30; 10:45-11:45; 12:00-13:00), 5 per ogni fascia.

All'interno di ogni fascia oraria la trattazione di ogni singolo processo sarà cadenzata, secondo le indicazioni dei g.d.p. competenti, e la disamina di ogni procedura non dovrà durare oltre i 10 minuti. Qualora detta trattazione richieda un tempo sensibilmente superiore, il giudice rinvierà la causa a data successiva al 30.06.2020, sempre tenendo conto dei limiti numerici previsti dai decreti presidenziali in vigore e dal successivo punto 3).

Al fine di agevolare la speditezza dell'udienza, con il conseguente rispetto dei tempi previsti, le parti sono autorizzate sin d'ora a depositare in udienza (e non prima) **verbale dattiloscritto contenente conclusioni e difese.**

Le parti si presenteranno davanti all'aula di udienza non prima di 10 minuti dall'inizio della stessa, con riferimento ad ognuna delle tre anzidette fasce orarie, e **prima di detto tempo non sono autorizzate ad accedere all'edificio;** ovviamente sarà possibile entrare in aula solo al termine della causa precedente.

- 2) I procedimenti da trattare saranno individuati partendo da quelli di più antica iscrizione a ruolo, **ma escludendo i casi di prova orale o di conferimento di incarico al perito,** e dunque scegliendoli essenzialmente tra quelli fissati per la discussione o, comunque, di pronta definizione, quando non sia prevista la presenza di soggetti diversi dalle parti private e dai loro difensori (ad es. remissione di querela);
- 3) **A partire dal 1.07.2020** (e con riserva di modificare le presenti indicazioni in base alla eventuale normativa *de iure condendo* e alla situazione relativa alla diffusione dei contagi), ad ogni udienza di rinvio non deve mai superarsi il **massimo di 30 procedimenti,** da trattarsi in due fasce orarie (9:30-11:00 e 11:00-12:30) di 15 procedimenti l'una;
- 4) **I g.d.p. individueranno celermente e tempestivamente i procedimenti che intendono trattare, udienza per udienza, nonché le date di rinvio di quelli che, invece, risultano in eccedenza,** secondo i criteri sopra individuati, e disporranno

la tempestiva comunicazione alle parti da parte della Cancelleria dei relativi elenchi separati (cause che si tratteranno e cause che vengono rinviate d'ufficio), udienza per udienza, previa indicazione anche della fascia oraria nella quale è inserito il singolo procedimento da trattare e quello, invece, rinviato;

- 5) **le parti che fino a tre giorni prima dalla data prevista per l'udienza non abbiano ricevuto comunicazione dell'eventuale rinvio del proprio procedimento** sono invitate ad informarsi telefonicamente o telematicamente presso la cancelleria per avere conferma della celebrazione dell'udienza, così da poter essere tempestivamente ed agevolmente informati in ordine all'orario in cui il processo che li riguarda verrà trattato;
- 6) **il ruolo di udienza**, contenente i calendari sia dei rinvii che delle cause che, invece, si tratteranno, con i relativi orari, **verrà comunicato dalla cancelleria al C.O.A. e affisso all'ingresso dell'edificio almeno 5 giorni prima dell'udienza.**

Con riferimento al **SETTORE PENALE** va, innanzitutto, evidenziato che la celebrazione dei processi penali appare, in linea di massima, obiettivamente incompatibile con le tutele necessarie in ragione della situazione sanitaria esistente; questo perché abitualmente ogni processo prevede la presenza di soggetti ulteriori rispetto alle parti (come testimoni, consulenti, ecc.) con un quantitativo di presenze in ambienti chiusi che, rapportate alla situazione logistica delle strutture, non appare gestibile in sicurezza.

Ciò premesso, si ritiene tuttavia che potranno essere trattati senza particolari rischi dal punto di vista della tutela della salute e del rispetto delle cautele di carattere igienico-sanitarie raccomandate nel presente periodo - anche in ragione delle notizie che pervengono quotidianamente circa un continuo rallentamento dei contagi a livello nazionale, pur non essendo ancora il caso di parlare di uscita dalla emergenza epidemiologica ancora in corso - i seguenti procedimenti:

- 1) **procedimenti fissati per la discussione o che, comunque, possono definirsi senza istruttoria dibattimentale o presenza di persone diverse dalle parti** (ad es., remissioni di querela), in numero, comunque, **non superiore a 5 per udienza** e da fissarsi ad orari opportunamente intervallati: va favorito e sollecitato il più possibile il **deposito di conclusioni scritte** con le illustrazioni delle rispettive posizioni, accusatorie e difensive;
- 2) **tutti gli altri procedimenti** fissati dal 12.05.2020 fino al 30.06.2020, come già stabilito con il Decr. 75/20, saranno rinviati, a cura dei g.d.p. assegnatari, in blocco

a data successiva al 30.06.2020, osservando le seguenti regole quanto alle modalità, ai luoghi ed ai soggetti deputati a ricevere le comunicazioni dei rinvii:

- a) esse vanno effettuate, per e presso i difensori, sempre e soltanto ai loro indirizzi di posta elettronica certificata;
 - b) in caso di prima udienza, ovvero quando, comunque, l'imputato non è stato mai presente in udienza né è stato ancora dichiarato assente, saranno eseguite al domicilio eletto dall'imputato, personalmente o presso il difensore, di fiducia o di ufficio, ovvero, in mancanza dell'elezione di domicilio, comunque al difensore di fiducia, e, solo mancando sia l'elezione di domicilio che un difensore di fiducia, direttamente nel luogo di residenza dell'imputato;
 - c) nel caso, invece, di imputato già presente ovvero dichiarato assente, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: **Cass. n. 8729/2020**; **Cass. n. 52507/2014**), dovranno essere eseguite presso il difensore, di fiducia o d'ufficio;
- 3) per l'individuazione delle udienze di rinvio, ciascun g.d.p. deve avere cura di rinviare alle date più prossime i processi ultratriennali e poi via via quelli più recenti;
- 4) i responsabili della cancelleria, individuate tempestivamente e celermente dai G.d.P. le date di rinvio secondo i criteri sopra individuati, ne cureranno, come sopra, la tempestiva comunicazione al P.M., alle parti private ed ai difensori, facendo sempre precedere, in via immediata, l'inoltro anticipato via PEC dell'elenco dei rinvii al P.M. ed al C.O.A.

B) SERVIZI AMMINISTRATIVI

Considerato che dal 12.05.2020 si prevede la ripresa graduale delle attività giudiziarie, come sopra, e quindi il rientro al lavoro in Ufficio di tutte le (poche) unità del personale dei G.d.P., si ritiene tuttavia di disporre ancora limitazioni specifiche di ingresso degli utenti, al di là delle disposizioni di carattere generale già impartite ed eventualmente a venire per tutti gli Uffici Giudiziari del Circondario.

Pertanto, **previo appuntamento** telefonico o in via telematica a mezzo e.mail, da poter fissare anche in orario pomeridiano compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, si consente l'accesso a **non più di 2 persone alla volta**.

Per quanto riguarda, in particolare, le modalità di **iscrizione a ruolo**, si rimanda a quanto già stabilito con Decr. n. 82/20 del 21 aprile 2020, con la possibilità (allo stato non

prevista) dal 12 maggio di accedere direttamente all'Ufficio anche per l'iscrizione a ruolo, previo appuntamento come sopra.

In ogni caso gli avvocati che debbono iscrivere a ruolo le cause avranno cura di:

- a) procedere con le **comparse in riassunzione** per l'iscrizione a ruolo delle cause le cui prime udienze, indicate in citazione, ricadono nel periodo di sospensione disposto dalla legge dal 9.03.2020 all'11.05.2020;
- b) tener conto, al momento della notifica degli atti di citazione o della scelta della nuova data per la riassunzione, che - dato il numero esiguo dei procedimenti trattati ad udienza a causa dell'emergenza sanitaria e il conseguente rinvio delle cause già fissate - le prime udienze di nuova iscrizione spesso saranno verosimilmente fissate d'ufficio a lungo;
- c) provvedere alla iscrizione a ruolo delle cause a ridosso della data prevista per la prima udienza in citazione e non prima.

C) NECESSITÀ DI VIGILANZA DEGLI INGRESSI DEGLI EDIFICI GIUDIZIARI

Ai **Sindaci dei Comuni di Gaeta e di Sora**, per gli Uffici locali mantenuti del G.d.P. - sprovvisti del servizio di vigilanza, a differenza di quello ministeriale di Cassino - si chiede cortesemente di approntare tale servizio con un agente della Polizia Locale, **da subito** e quantomeno per tutto il periodo fino al 30 giugno 2020, salvo necessità ulteriori anche successivamente, al fine di controllare gli ingressi degli edifici giudiziari e di assicurare il rispetto di quanto sopra stabilito in ordine alla trattazione delle cause per fasce orarie e, in generale, alle limitazioni di afflusso del pubblico: il tutto, al fine di collaborare al rispetto delle cautele igienico-sanitarie in vigore e di quelle che dovessero essere ulteriormente impartite in futuro nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso.

Agli stessi Sindaci – come da nota prot. n. 1263 del 17.04.2020 di questa Presidenza - si rammenta la necessità di assicurare ai dipendenti ed ai giudici la fornitura di **adeguati dispositivi di protezione individuale** (mascherine, ormai obbligatorie per legge in tutti gli uffici pubblici, guanti, prodotti per la disinfezione personale e delle postazioni di lavoro, distributori di gel alcolici in spazi idonei e facilmente accessibili anche agli utenti).

Si comunichi a tutti i Giudici e funzionari responsabili degli Uffici del Giudice di Pace di Cassino, Gaeta e Sora, ai Sindaci dei Comuni di Gaeta e di Sora, ai tre magistrati del Tribunale che coadiuvano questo Coordinatore, al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, oltre che alla 7a Commissione del C.S.M. all'indirizzo di posta elettronica settima-emergenzacovid@cosmag.it.

Cassino, 28 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale

dott. Massimo Capurso

